



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X - Ambito Territoriale di Pisa

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 325/2015 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il precedente inserimento della docente Randone Carmelinda, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola primaria/infanzia – posto comune e sostegno – quale ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- CONSIDERATO** che gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati disposti con riserva di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, con espressa ulteriore riserva di risoluzione del contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, eventualmente concluso in esecuzione del provvedimento giurisdizionale non definitivo ;
- ACCERTATO** che con Sentenza n. 5545/2021 pubblicata il 26/07/2021 il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sull'appello proposto dai ricorrenti avverso la Sent. N. 7719/2020 del Tar Lazio pubblicata il 06/07/2020, con cui il ricorso in parte dichiarato improcedibile, in parte lo rigettava, ah rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s. 2019/2020 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con particolare riguardo al paragrafo “Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell’Infanzia”;
- VISTO** il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n. 159 del 20.12.2019, c on particolare riferimento all’art. 1-quinques, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti dell’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione riguardanti il personale docente;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e che, comunque, ciò non determinerebbe un contenuto diverso dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza n. 5545/2021 del Consiglio di Stato pubblicata il 26/07/2021

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, i sottoelencati ricorrenti:

BUA ANTONIETTA	KR 29/07/1976	INF/PRI
----------------	---------------	---------

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della l. n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Fabio Pagliuzzi

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse